

Quando per i “cittadini del mondo” le imposte sono dovute in Italia?

Luca Serpieri, 1 luglio 2021 - (cod. A8789)

Quali sono le condizioni che determinano l'obbligo per una persona di pagare le imposte nel nostro paese?

Questa è la domanda che nasce dalla lettura della recente ordinanza della Suprema Corte, sezione tributaria, [n. 11620 del 4 maggio 2021](#).

In effetti è un caso più frequente di quanto si possa immaginare anche se liberiamo dal campo la questione concernente la tassazione delle imposte sul reddito dei grandi contribuenti, in particolare, dei personaggi famosi, come il tenore Luciano Pavarotti che trasferì la propria residenza da Modena al Principato di Monaco iscrivendosi all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero, pensando d'aver solo così risolto la questione del pagamento delle imposte in Italia, ma probabilmente, egli o i suoi consulenti, non ritenevano che l'intera questione fosse molto più complessa di come la vedevano.

L'ordinanza in commento infatti, rileva ad un tratto un aspetto curioso che riconduce tuttavia ai principi generali: l'agendina della contribuente.

Si vuol dimostrare evidentemente con questo che la contribuente fu, negli anni in questione, presente in diversi comuni d'Italia, tra cui in diversi centri commerciali, e che aveva compiuto numerosi viaggi, anche col coniuge, tra il paese dove diceva di aver fissato la sua residenza (Isole Canarie - Spagna) e l'Italia, si rilevava addirittura la sua ripetuta presenza presso un'azienda agricola in Italia, ed ancora, le numerose cariche rivestite in diversi enti collettivi e morali italiani, società, trust, eppoi conti correnti in banche italiane, tutti fatti questi da far dedurre che l'Italia fosse certamente il centro dei suoi affari ed interessi.

Allora, come recita l'ordinanza, appare logico che ai fini dell'accertamento della residenza fiscale in Italia, debba verificarsi se, nel periodo preso in considerazione, la persona fisica abbia fissato o mantenuto in Italia il proprio domicilio, come disciplinato dall'articolo 43 del nostro Codice civile, ovvero, la stabile fissazione nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta, del luogo della gestione dei propri interessi ed affari, riconoscibile ai terzi.

In conclusione, la questione attiene la vera conduzione della vita delle persone, ai fini della tassazione del loro reddito, e non a quello che essi dichiarano al riguardo secondo formalità presso i Pubblici uffici.